

Verbale di consiglio straordinario

In data mercoledì 29 giugno 2022, alle ore 21.00 si riunisce, presso il Museo di Scienze Naturali "M. Realini" in Villa Braghenti a Malnate, il Consiglio straordinario dell'associazione di volontariato ARS "Amici Ricerche Storiche", codice fiscale 95028780120, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Variazione dello Statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS (Registro unico Nazionale del Terzo settore).

Sono presenti il presidente Antonio Sassi, il segretario Enrica Gamberini e il tesoriere Luciano Lolli.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e che vi è il numero legale dei consiglieri tale da poter deliberare, per tanto dichiara aperta e valida la seduta.

Il Presidente comunica che l'Ufficio del Terzo Settore della Provincia di Varese ha verificato all'interno dello Statuto vigente la presenza di una formulazione contraria alla legge, pertanto ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS occorre procedere alla modifica della formulazione attualmente presente.

La frase da modificare è presente all'articolo 18: "Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile".

La nuova formulazione è la seguente: "Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio devono avvenire attingendo alla graduatoria dei non eletti. In sua assenza andrà effettuata in sede di assemblea una elezione suppletiva".

Il Presidente fa presente che questa variazione non necessita di ulteriore passaggio in assemblea in quanto gli è stato dato mandato dall'assemblea straordinaria del 16 luglio 2019 di porre in atto, laddove dovesse essercene la necessità, tutte le modifiche tecniche e non sostanziali al suddetto statuto finalizzate all'iscrizione al RUNTS.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Non essendovi più altro di cui dover discutere il Consiglio termina alle ore 22.00.

Malnate, 29 giugno 2022

Il segretario

Enrica Gamberini

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE

Registrato a Varese il **19 LUG, 2022**

al N° **1642** Serie **3A**



Il Presidente

Antonio Sassi

Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Isabella Di Grassi



AGENZIA DELLE ENTRATE
VARESE
ALLEGATO ^A ALL'ATTO
REGTO IL 19 LUG 2022
AL N° 1542 SERIE 3

Allegato A

Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Isabella Di Grassi

STATUTO

Costituzione - denominazione - sede

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/17

Art. 1. E' costituita con sede in Malnate (VA) in forma di un'organizzazione di Volontariato, l'Associazione culturale denominata "Amici Ricerche Storiche", più avanti chiamata per brevità ARS.

A seguito dell'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, ARS integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV».

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/17.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Finalità

Art. 2. ARS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) favorire gli studi relativi alla storia e alle tradizioni locali o che, in qualunque modo, vi si riconnettano;
- b) realizzare pubblicazioni periodiche o monografiche relative a quanto contenuto nel capoverso precedente,
- c) promuovere in merito dibattiti, incontri e conferenze divulgative;
- d) promuovere iniziative che siano finalizzate allo studio ed alla conoscenza della realtà locale;
- e) collaborare con enti, associazioni, gruppi e persone nell'ambito di realizzazioni comuni;

Ef

M

- f) partecipare a manifestazioni anche promosse da altri purché non contrastino con le finalità dell'associazione;
- g) collegarsi con analoghe istituzioni per uno scambio di notizie, scoperte ed esperienze.

Per il perseguimento dei propri scopi ARS potrà aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Attività d'interesse generale

Art. 3. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/04 e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale.

Tali attività sono svolte prevalentemente in favore della comunità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Attività diverse

Art. 4. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17 e relativi provvedimenti attuativi.

Il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione

ne di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Raccolta fondi

Art. 5. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, maggiori di età, che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio di amministrazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere si pronunci l'assemblea durante la prima convocazione utile.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e dev'essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, esprimendovi il proprio voto direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Es

M

Perdita della qualità di socio

Art. 8. La qualità di socio volontario si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti d'indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione d'inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei primi tre casi è deliberata dal Consiglio, mentre, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio dev'essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Il socio ha comunque la facoltà di recedere in ogni momento.

Sostenitori

Art 9. Possono altresì aderire alle finalità di ARS in qualità di sostenitori tutti i soggetti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese da ARS.

Attività di volontariato

Art. 10. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal consiglio di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dal consiglio e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi di ARS:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione o Consiglio;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Assemblea

Art. 12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria a norma di legge. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, at-

to ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente di un organo sociale.

Poteri dell'assemblea

Art. 13. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;



- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Convocazione dell'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il consiglio.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Validità dell'Assemblea

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio

o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Consiglio di Amministrazione

Art. 16. Il Consiglio è l'organo di amministrazione e di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il tesoriere.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Competenze del Consiglio

Art. 17. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare il Tesoriere e il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Funzionamento del Consiglio

Art. 18. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio devono avvenire attingendo alla graduatoria dei non eletti. In sua assenza andrà effettuata in sede di assemblea una elezione suppletiva. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del consiglio di amministrazione che dev'essere rinnovato.

Il consiglio di amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio dev'essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

Il Presidente

Art. 19. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti da ARS;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.



Il Segretario

Art. 20. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali e ne garantisce libera visione all'associato che lo richieda.

Organo di Controllo

Art. 21. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Libri sociali

Art. 22. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (se istituito);
- e) il libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito associativo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Risorse economiche

Art. 23. Le entrate di ARS sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;

- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D. Lgs. 117/17 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Scritture contabili

Art. 24. Il Consiglio gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/17.

Esercizio sociale

Art. 25. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio di amministrazione e devono essere approvati dall'assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo dev'essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/17 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimen-



to delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 26. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/17.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Devoluzione del patrimonio

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/17 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Disposizioni finali

Art. 28. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Malnate, 29 giugno 2022

Emilio Gaudenzi



[Handwritten signature]